



COMUNE DI CINTE TESINO

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 24 del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (I.M.I.S.).
APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI
D'IMPOSTA PER IL 2024.

L'anno DUEMILAVENTITRE addì VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 20.⁰², a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

CECCATO LEONARDO - Sindaco –
BIASION ENRICO
BIASION JOSÈ ALBERTO
BUSANA GIANLUCA
BUSANA PIETRO
BUSANA PIETRO (PIERO)
BUSANA RUGIADA
MEZZANOTTE MIRCO
PASQUAZZO LUCA

Assenti i Signori:

BUFFA ANGELO – giustificato –
FATTORE SARA – giustificato –
TESSARO ANNALISA – giustificata –

Assiste il Segretario Comunale **dott.ssa Amelia Zanettin**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Ceccato Leonardo in qualità di Sindaco e Presidente della seduta, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 24 dd. 27/12/2023

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (I.M.I.S.).
APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA
PER IL 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la L.P. 30 dicembre 2014 n° 14, "legge finanziaria provinciale per il 2015" che ha istituito l'Imposta immobiliare semplice (I.M.I.S.) in sostituzione dell'Imposta municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), nonché le successive modifiche intervenute a più riprese nel testo della normativa stessa.

Vista la propria precedente deliberazione n. 2 dd. 21.02.2023, con la quale è stato riapprovato il regolamento comunale per la disciplina dell'IM.I.S.

Preso atto che con l'IMIS il Comune incassa anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D, la cui IMUP ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato.

Preso atto che le aliquote standard fissate a valere per il 2024 dalla citata disciplina sono quelle di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00	0,55%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00	0,55%
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00	0,79%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00	0,79%
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00	0,00%
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00	0,10%
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della L.P. n° 14 del 2014 e s.m.

Preso atto che con riferimento all'abitazione principale, per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, fissa una detrazione d'imposta pari ad euro 300,39, che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Preso atto che con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa una deduzione applicata alla rendita catastale non rivalutata pari a 1.500,00 Euro che il Comune può

aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Visti i Protocolli in materia di finanza locale a valere per gli anni dal 2016 al 2024, nei quali con riferimento alla manovra della fiscalità locale Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali hanno determinato l'istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per varie categorie catastali (in specie relative all'abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze, ed ai fabbricati di tipo produttivo), quale scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività produttive. Contestualmente, è stato assunto l'impegno per i Comuni di formalizzare l'approvazione delle aliquote stesse con apposita deliberazione (in quanto in carenza non troverebbero applicazione, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.P. n. 14/2014 e dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006), e per la Provincia di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni così introdotte comma 169 della L. n. 296/2006), e per la Provincia di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni così introdotte.

Valutati attentamente il quadro normativo di riferimento, gli accordi assunti tra Provincia e Consiglio delle Autonomie Locali, la necessità di non procedere, per quanto possibile, all'incremento della pressione fiscale per le fattispecie comunque non oggetto degli accordi stessi, e l'articolazione dei presupposti e delle basi imponibili di questo Comune.

Si propongono di seguito le aliquote IMIS a valere per l'anno 2024 relative alle diverse fattispecie:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	€ 300,39	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00	0,55%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00	0,10%		€ 1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Acquisiti i pareri di cui all'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.:

- parere favorevole del Segretario comunale in merito alla regolarità tecnico – amministrativa.
- parere favorevole del responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile.

Ritenuto di dover dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, al fine di poter procedere con la successiva approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 e consentire in tal modo la completa ripresa dell'attività in programmazione.

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e votanti proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori

DELIBERA

1. Di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice (IMIS) per l'anno di imposta 2024:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALiquota	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	€ 300,39	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00	0,55%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00	0,10%		€ 1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

2. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alla L.P. 30 dicembre 2014, n° 14 e ss.mm.ii. e al Regolamento per la disciplina dell'IM.I.S. riapprovato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 di data 21.02.2023.
3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, il cui esito è il seguente: voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma della L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Ceccato Leonardo

IL SEGRETARIO

Zanettin dott.ssa Amelia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal **28/12/2023** al **07/01/2024** senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Zanettin dott.ssa Amelia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:

- ☐ divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018;
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.

Cinte Tesino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Zanettin dott.ssa Amelia

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199.
3. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.